

INDICE

DEFINIZIONI**CONDIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Limiti territoriali
- Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
- Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
- Art. 7 – Recesso dal contratto
- Art. 8 – Imposte e tasse
- Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

CONDIZIONE SPECIALE A)**ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS**

- Art. 1 – Descrizione del rischio
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Pagamento del premio
- Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS
- Art. 5 – Misure di sicurezza
- Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio UAS
- Art. 7 – Facoltà di ispezione
- Art. 8 – Avviso di sinistro
- Art. 9 – Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 10 – Intervento della Società
- Art. 11 – Accertamento del danno
- Art. 12 – Indennizzo e spese rimborsabili
- Art. 13 – Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino
- Art. 14 – Esclusione dell'abbandono
- Art. 15 – Franchigie e deduzioni
- Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo
- Art. 17 – Surrogazione

CONDIZIONE SPECIALE B)**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

- Art. 1 – Descrizione del rischio
 - Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi
 - Art. 3 – Danni esclusi
 - Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS
 - Art. 5 – Variazione dell'apparecchio UAS indicato in Frontespizio
 - Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
 - Art. 7 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
 - Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
 - Art. 9 – Certificato di assicurazione
 - Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati
 - Art. 11 – Rivalsa verso l'Assicurato
 - Art. 12 – Franchigie e deduzioni
 - Art. 13 – Clausola di non simultaneità
-

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft, «UA»):** ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
 2. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
 3. **Carico:** ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
 4. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
 5. **Corpo:** l'apparecchio UAS come sopra definito.
 6. **Fabbricante:** una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
 7. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
 8. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
 9. **Normativa UAS:** Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti.
 10. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando l'apparecchio UAS è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio UAS può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio UAS si presume perduto.
 11. **Pilota remoto:** persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
 12. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
 13. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
 14. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
 15. **Sistema di aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aircraft Systems «UAS»):** un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto
 16. **Società:** l'Impresa assicuratrice.
 17. **Volo:** il periodo di utilizzo di un apparecchio UAS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio UAS è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi UAS sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
-

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con UAS (Unmanned Aircraft Systems), a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – Danni esclusi

2.1 La Società non risponde:

I) dei danni causati da:

- a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;

II) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio UAS in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio UAS si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

Art. 3 – Limiti Territoriali

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

- 4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

- 4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.**
- 4.4 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio

- 6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
- 6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Recesso dal contratto

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

- 7.1 **Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.**
- 7.2 **In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.**

Art. 8 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

- 9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- 9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI SPECIALI

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS

Art. 1 – Descrizione del rischio

Sono a carico della Società:

- I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio UAS assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;
- II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio UAS non rilevabile con la dovuta diligenza, **con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;**

Art. 2 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) derivanti da o consistenti nell'usura, progressivo deterioramento, guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura non imputabile ad un evento esterno;
- b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio UAS conseguenti ad un sinistro;
- c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al UAS cui tali equipaggiamenti sono connessi;
- d) causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- e) causati da dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente, al Proprietario, all'Operatore e al Pilota del UAS;
- f) causati da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio UAS o nelle adiacenze di questo;
- g) causati da impiego dell'apparecchio UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;
- h) causati da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio UAS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio UAS, salvo il caso di emergenza;
- i) causati da impiego dell'apparecchio UAS a scopo illecito;
- j) causati da inizio del volo da parte dell'apparecchio UAS con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
- k) causati da operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio UAS;
- l) causati da trasporto dell'apparecchio UAS per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.
- m) causati da attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del UAS come previsto dal manuale d'uso del Fabbricante e dalla Normativa UAS.
- n) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del UAS e/o del Carico.

Art. 3 – Pagamento del premio

In caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS

Se l'apparecchio assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio UAS

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio UAS prescritti da leggi e regolamenti.

Art. 7 – Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, all'apparecchio UAS assicurato, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra.

Art. 8 - Avviso di sinistro

8.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio UAS.

8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e **dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio UAS, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio UAS si trova.**

Art. 9 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

9.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

9.2 **L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:**

a) **ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio UAS sinistrato; a meno che tale riparazione non sia effettuata**

b) **collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio UAS ove necessario.**

Art. 10 - Intervento della Società

10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, **ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.**

10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 11 - Accertamento del danno

11.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o in altro luogo convenuto tra le Parti del presente Contratto.

11.2 Prima di detto accertamento **non è consentita la rimozione dell'apparecchio SAPR senza autorizzazione della Società.** Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio UAS debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio UAS danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.**

Art. 12 - Indennizzo e spese rimborsabili

12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio UAS al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;

b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). **Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio UAS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.**

12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

12.3 **La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.**

Art. 13 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino

13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

13.2 In caso di danni indennizzabili all'apparecchio UAS o ad uno degli apparecchi UAS assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 14 - Esclusione dell'abbandono

E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio UAS alla Società.

Art. 15 - Franchigie e deduzioni

15.1 **L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.**

15.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 11.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

16.1 **L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.**

16.2 **Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.**

16.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società **ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.**

16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio UAS perduto con un altro apparecchio UAS dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

16.5 **La Società ha facoltà di trattenerne dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio UAS colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 7.2 delle Condizioni Generali.**

Art. 17 - Surrogazione

Fatta salva l'eventuale rinuncia indicata in Frontespizio, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 – Descrizione del rischio

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti ai seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Frontespizio, per:
 - morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi UAS indicati in Frontespizio.

Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
- e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato.
- f) i danni, le spese e qualsiasi onere che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages").

Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS

Se l'apparecchio UAS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Variazione dell'apparecchio UAS indicato in Frontespizio

- 5.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi UAS rispetto a quelli indicati in Frontespizio, in questi casi la Società richiederà un premio per l'emissione dell'apposita appendice di sostituzione pari ad Euro 50,00. Nel caso la modifica riguardasse esclusivamente il codice identificati o seriale del UAS già assicurato in polizza, il premio per l'emissione della suddetta appendice sarà pari ad Euro 25,00.
- 5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 6.2 **La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.**
- 6.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato**7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:**

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

7.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.

8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 9 – Certificato di assicurazione

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato **esclusivamente** per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 12 - Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta di Euro 150,00. Se il Contraente/Assicurato fa parte della Convenzione CABI Partner non si applica alcuna franchigia.

Art. 13 - Clausola di non Simultaneità

Qualora richiamata e resa operante l'opzione Flotta con volo non simultaneo, l'operatore dichiara che TUTTI gli UAS assicurati con la presente polizza, non vengono impiegati per operazioni di volo simultaneamente.

La verifica sulla non simultaneità avverrà in caso di sinistro con la produzione dei registri delle operazioni di tutti gli UAS assicurati. In caso di sinistro, qualora si accerti la simultaneità nelle operazioni di volo, la compagnia applicherà il disposto di cui agli art. 1892 (*Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave*) e 1893 del Codice Civile (*Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave*)

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 – Qualifica Terzi

Si prende atto tra le Parti che sono considerate terze parti tutti i soggetti ad eccezione del personale impiegato nella condotta dell'UAS, ovvero il pilota remoto, l'operatore UAS, gli eventuali osservatori ed altro personale.

Altri assicurati aggiunti indicati nelle Appendici ed il Committente dei lavori ed il Suo personale sono considerate terze parti

Art. 2 – Committente Lavori

Il Committente dei lavori è considerato Assicurato addizionale ai fini della presente polizza a patto che il rapporto di lavoro con l'assicurato sia provato da un Contratto scritto.

Art. 3 - Responsabilità Civile della Committenza

Con la presente Clausola si estende la garanzia alla Responsabilità Civile dell'aeromobile a Pilotaggio remoto per i danni (da morte o da lesioni personali ed a beni) provocati dall'Assicurato a persone legate all'assicurato stesso da un contratto che non sia di lavoro dipendente.

Art. 4 - Rinuncia alla Rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 11 Rivalsa verso l'assicurato, **rinuncia all'azione di rivalsa verso l'operatore di UAS ed i piloti remoti nei seguenti casi:**

- **per i danni causati da apparecchi UAS non in regola con disposizioni di norme di sicurezza e di esercizio;**
- **per i danni causati da apparecchi UAS non in regola con le specifiche di sicurezza del Produttore del UAS o delle Sue componenti;**
- **qualora i prescritti brevetti o attestati di idoneità non siano in regolare corso di validità, purché in possesso dell'assicurato ed in fase di rinnovo;**

Art. 5 – Piloti remoti

Soggetti assicurati si intendono tutti i piloti, anche non nominativamente individuati e che utilizzano gli UAS dell'Operatore assicurato.

L'Operatore, sotto la propria responsabilità e pena la decadenza delle coperture assicurative, dichiara di svolgere la propria attività affidando il pilotaggio del UAS assicurato solo a piloti in regola con le disposizioni previste dalla normativa UAS vigente.

Art. 6 – Attività Addestramento piloti – Scuola di Volo

Con il presente articolo si precisa che, qualora l'UAS assicurato sia impiegato per attività addestrativa/scolastica, gli Allievi Piloti, indicati nel registro tenuto dall'Assicurato, sono considerati Assicurati ai fini della presente polizza.

Gli allievi piloti sono altresì considerati terze parti tra loro

Art. 7 – Anticipata Cancellazione

Si prende atto tra le parti che in caso di Anticipata cancellazione per qualsiasi motivazione) incluso i casi di alienazione, perdita e furto del SAPR, il premio corrisposto non potrà essere oggetto di rimborso.

Art. 8 – Precisazione limiti Geografici – Definizione Paesi Membri EASA

Si precisa con il presente articolo che la dicitura “Paesi Membri EASA” comprende il territorio della Repubblica di San Marino e le Isole Faer Oer

Art. 9 – Clausola Estensione Attività per Protezione Civile

La presente estensione di garanzia è dedicata ad Operatori di UAS operanti all'interno del sistema di Protezione Civile, nonché incaricati da Forze dell'Ordine o dalla P.G., che specificheranno tale attività nella sezione “attività assicurate ALTRO nel questionario assuntivo”.

A parziale deroga di quanto previsto in polizza, la copertura assicurativa è estesa all'utilizzo del UAS, per qualsiasi attività resa necessaria nell'ambito di emergenze, esercitazioni e simulazioni, anche di ricerca e soccorso, in deroga alla normativa vigente di riferimento, purché autorizzata dall'Autorità competente

Art. 10 – Categorie di Operazioni UAS

Si precisa che le coperture assicurative prestate con la presente polizza sono valide per le seguenti categorie di operazioni UAS:

- categoria "aperta";
- categoria "specificata";
- categoria "certificata"

e relative sottocategorie, disciplinate dalla Normativa Europea e/o Nazionale vigente, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti, purché l'operatore di UAS e i piloti remoti, siano in regolare con la disciplina suddetta.

- Attività Ludico – ricreative come disciplinate dalla normativa UAS
- Ricerca e Sviluppo nei limiti delle autorizzazioni rilasciate da ENAC e dalla normativa UAS;
- Operazioni Indoor con esclusione del sorvolo di aggregazioni di persone;
- Attività di addestramento Pilota (recurrent Training);
- Attività didattica / Scuola di Volo UAS;
- Volo notturno.

Art. 11 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che la gestione del presente contratto assicurativo è affidata alla Spett.le **CABI Broker** - Via Vigonovese, 115 c.a.p. 35127 Padova. Conseguentemente tutti i rapporti inerenti al presente contratto, ivi compresi quelli relativi al pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker su richiamato, che provvederà a trattare con la Società.

VALIDE SOLO PER SEZIONE A)

Sconto Felice Esito

Alla scadenza dell'annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari al **20% del premio imponibile pagato della sola Sezione Danni (A), a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità.**

Franchigia – Tutti i danni

Con riferimento all'art. 15 delle Condizioni Particolari sezione A), in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso **una franchigia fissa pari al 10% del valore assicurato.**

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 5 Condizioni Generali (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)**
- Art. 7 Condizioni Generali (Recesso dal contratto)**
- Art. 4 Condizioni Speciali, Sez. A (Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS)**
- Art. 4 Condizioni Particolari (Rinuncia alla Rivalsa)**
- Art. 7 Condizioni Particolari (Anticipata Cancellazione)**

IL CONTRAENTE
